

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

### Assessorato dell'Economia

Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza  
per l'Acquisizione di Beni e Servizi"

.....  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTA** la l.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;

**VISTA** la l.r. n. 2 del 10 aprile 1978;

**VISTA** la L. n. 241 del 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.n.190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la l.r. n.7 del 21 maggio 2019;

**VISTA** la l.r. n. 10 del 15 maggio 2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013 n°33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** l'art. 31 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 2015 n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche', lo schema di Linee guida Anac recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n.97 / 2016 ed in particolare l'art. 17;

**VISTA** la l.r. n. 9 del 7 maggio 2015 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di Stabilità regionale" ed in particolare l'articolo 55 con il quale, al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale per gli acquisti di beni e servizi, è stata istituita la "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi", C.U.C., per effetto di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

**VISTA** la l.r. n.3 del 17.3.2016, recante 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di Stabilità regionale' ed in particolare l'art. 59, in forza del quale per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, 'si fa fronte a decorrere dall'anno 2016, con le risorse correnti del Fondo sanitario regionale, nel limite annuo massimo di 1.000 migliaia di euro', iscrivendo tale spesa in apposito capitolo dell'Assessorato regionale dell'Economia, Dipartimento regionale bilancio e tesoro, Missione 1 - Programma 3';

**PRESO ATTO** che la Regione Siciliana nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica procede alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi in conformità alla normativa nazionale e regionale di riferimento attraverso la Centrale Unica di Committenza quale soggetto aggregatore;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 "Nuovo Codice Appalti", in attuazione delle direttive 2014 / 23 / UE, 2014 / 24 / UE, 2014 / 25 / UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**VISTA** la Circolare n.86313 del 4.5.2016 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, avente ad oggetto “Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 ‘attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture’. - Circolare recante disposizioni applicative”;

**VISTO** l’art.24 della L.r. del 17 maggio 2016 n. 8, recante ‘modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50’, a norma del quale “a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”;

**VISTE** le modifiche apportate al Codice dei Contratti dal D.lgs. n. 56 del 19.4.2017, recante “disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n.50/2016”, dal D.L. n.32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. “Sblocca cantieri”) e dal D.L. n. 124/2019 (cd. “Decreto fiscale”), convertito con Legge n. 157/2019;

**VISTA** la circolare prot.n.113312 del 26.5.2017 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità recante le prime indicazioni applicative sulle disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.n.50 del 18 aprile 2016 secondo quanto disposto con il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del 21 aprile 2021, n. 168, con cui si approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2021-2023 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2021 e per il triennio 2021-2023;

**VISTE** le leggi regionali n.9 e n.10 del 15.4.2021;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 13/12/2019 con la quale è stato istituito, ai sensi dell’art.4, comma 7, della legge regionale 10/2000 e s.m.i., presso l’Assessorato regionale dell’Economia, l’Ufficio speciale per la centralizzazione degli acquisti (forniture di beni e servizi);

**VISTA** la nota prot. n. 5369 del 1.09.2020, a firma dell’Assessore regionale dell’Economia, con la quale l’Avv. Antonio Lo Presti è stato designato Dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi;

**VISTO** il D.R.S. n.2443 del 21-12-2016, con il quale è stata indetta la procedura aperta per la prestazione dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia, mediante convenzione, per il fabbisogno di anni 5 (Numero gara ANAC 6613909) in quattro (4) lotti territoriali, sì articolati:

- Lotto n.1 Aziende Sanitarie ed Ospedaliere delle provincie di Palermo e Trapani;
- Lotto n.2 Aziende Sanitarie delle Provincie di Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Agrigento;
- Lotto n.3 Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della provincia di Catania;
- Lotto n.4 Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della provincia di Messina;

**RILEVATO** che la stessa procedura è stata, poi, aggiudicata con Decreto n. 254 del 28.02.2018, con il quale sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicato il servizio per la durata di anni cinque per complessivi euro 112.506.437,63 oltre IVA, come segue:

- Lotto 1 (PA e TP): 1° Ditta Tecnologie Sanitarie spa (unico operatore partecipante)
- Lotto 2 (CT, EN, RG, SR, AG): 1° Ditta Tecnologie Sanitarie; 2° Ditta Hospital Consulting spa
- Lotto 3 (CT): 1° Ditta Althea s.p.a.; 2° ATI GE Medical System-CONMED-PHILIPS
- Lotto 4 (ME): 1° Althea s.p.a.; 2° ATI GE Medical System – CONMED-PHILIPS; 3° Hospital Consulting spa.

**ATTESO** che:

- avverso l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali è stato proposto innanzi al TAR Sicilia il ricorso n. 716/2018 dall’operatore economico Hospital Consulting;
- con la sentenza n. 79 del 14/01/2019 il TAR Palermo (sezione prima) ha accolto il ricorso 716/2018 e, per l’effetto, ha annullato l’aggiudicazione della gara regionale per l’affidamento dei Servizi Integrati per la Gestione e Manutenzione delle Apparecchiature Elettromedicali di cui al

D.A.S. n. 254/2018 nonché le convenzioni stipulate tra la Centrale Unica di Committenza e le ditte aggiudicatarie dei Lotti di gara;

- con D.A.S. n. 80 del 28/01/2019 la C.U.C. ha recepito la sentenza n. 79 del 14/01/2019 del T.A.R. Palermo ed ha, pertanto, annullato le risultanze della procedura di gara *de qua* e le convenzioni stipulate tra la Centrale Unica di Committenza e le ditte aggiudicatarie dei lotti di gara;

- avverso la sentenza n.79 del 14/01/2019 del TAR Palermo (sezione prima) di annullamento della gara *de qua* sono stati presentati innanzi al CGA da Althea S.p.A e da Tecnologie Sanitarie S.p.A. i ricorsi nr. Reg. 197/2019 e 207/2019 (successivamente riuniti);

- con l'ordinanza n. 325 del 10/05/2019 il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto parzialmente le istanze cautelari delle ditte Tecnologie Sanitarie s.p.a. ed Althea s.p.a., limitando l'impugnazione del ricorrente in primo grado ai soli lotti 2 e 4, sospendendo l'esecutività della sentenza n. 79 del 14/01/2019 rispetto ai lotti 1 e 3, lasciando su questi ultimi impregiudicata ogni determinazione in autotutela da parte dell'Amministrazione;

**VISTO** il D.A.S. n.1230 del 05/06/2019, con il quale la C.U.C. ha preso atto dell'ordinanza n.325 del CGA mettendola in esecuzione relativamente ai lotti n. 2 (Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa ed Agrigento) e n. 4 (Messina); ha rinnovato la procedura di gara *“a partire dalla nomina di una nuova commissione giudicatrice, con salvezza delle domande e delle offerte pubblicate sulle quali dovrà pronunciarsi la nuova commissione, con i dovuti accorgimenti, per salvaguardare l'anonimato delle offerte nei confronti della nuova commissione”*; ha esteso in autotutela gli effetti dell'ordinanza 325 del C.G.A. ai lotti n. 1 (Palermo e Trapani) e n.3 (Catania), nella considerazione della prescritta rinnovazione della gara, stante che la commissione giudicatrice ha valutato i progetti tecnici delle Aziende concorrenti relativamente a tutti i lotti di gara;

**VISTA** la sentenza n. 17 del 7/1/2020 con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa riforma parzialmente la sentenza impugnata, *“il cui effetto demolitorio si intende circoscritto ai lotti 2 e 4 e riguarda, oltre che l'atto di nomina della commissione di gara per tali lotti, gli atti successivi a tale nomina, e non anche il segmento di gara anteriore alla nomina della commissione”*;

**CONSIDERATO** che l'Ufficio Speciale, con decreto n.447 del 30/04/2020, ha pertanto:

1) preso atto della sentenza n. 17 del 7/01/2020, con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha riformato parzialmente la sentenza n.79/2019 del T.A.R. Palermo, il cui effetto demolitorio viene circoscritto ai Lotti n. 2 (Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa ed Agrigento) e n. 4 (Messina) della procedura di gara;

2) messo in esecuzione la sentenza n. 17 del 7/01/2020 del Consiglio di Giustizia Amministrativa relativamente ai lotti n. 2 (Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa ed Agrigento) e n. 4 (Messina) che riguarda *“oltre che l'atto di nomina della Commissione di gara, gli atti successivi a tale nomina, e non anche il segmento di gara anteriore alla nomina della Commissione”*, rinnovando la procedura a partire dalla nomina della Commissione giudicatrice, con salvezza delle domande e delle offerte pervenute;

3) ha ritenuto opportuno rinnovare le operazioni di gara anche per i lotti 1 e 3 per l'effetto del D.A.S. n.1230 del 05/06/2019, per ragioni di opportunità, stante che la precedente commissione giudicatrice, composta da un geologo e dal Presidente (poi coinvolto nel procedimento penale n.R.n.16541/20217), ha valutato i progetti tecnici delle Aziende concorrenti relativamente a tutti i lotti di gara;

**VISTO** il D.A.S. n. 483 del 7/05/2020, con il quale è stata nominata una nuova commissione di gara, la cui efficacia è stata, però, sospesa con D.D. n.538 del 22.5.2020, stante la necessità di effettuare attività di verifica interna sui procedimenti in corso, in ragione delle notizie di stampa occorse in data 21/05/2020;

**CONSIDERATO** che:

- la C.U.C., ora Ufficio Speciale, ha bandito la procedura per l'affidamento del servizio di pulizia e servizi accessori di interesse degli Enti del S.S.R., giusta D.A.S. n.2117 del 30.10.2017, nel rispetto delle previsioni di cui al D.P.C.M. 24.12.2015, per un importo complessivo di euro 227.686.423, 23, in dieci (10) lotti territoriali;

- la stessa procedura è stata, poi, aggiudicata con D.A.S. n.2393 del 9.10.2019 e con D.A.S. n.2408 dell'11.10.2019 dalla Centrale Unica di Committenza per un importo complessivo pari

ad Euro € 205.021.281,21 alle ditte PFE, Ferco s.r.l., Euro& Promos;

- avverso le risultanze della gara in oggetto sono stati proposti i ricorsi al T.A.R. Palermo dalle ditte Dussmann (n.r. 2476/2019, n.2477/2019, 2478/2019, 2480/2019, 2481/2019, 2482/2019) e dalla ditta Rekeep, prima Manutencoop Facility Management (n.r. 2709/2019, 2710/2019, 2711/2019, 2712/2019, 2715/2019, 2732/2019), cui sono seguiti i ricorsi incidentali delle ditte Euro & Promos e Ferco;

- a seguito della diffusione, a mezzo stampa, dei fatti per i quali è stato avviato il procedimento n. R.G. 16541/2017, R.G.G.I.P. n.11630/2017, adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di più soggetti, tra i quali il dirigente responsabile *pro tempore* della Centrale Unica di Committenza ed altri soggetti operanti per conto di alcune ditte partecipanti a due procedure centralizzate, con più note questo Ufficio ha inoltrato apposito quesito all'Avvocatura distrettuale dello Stato in ordine all'opportunità di adottare, ai sensi della L. n.241/90 e ss.mm.ii., provvedimenti in autotutela con riferimento anche alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizie e servizi accessori ed alla procedura aperta *de qua*;

- acquisiti i riscontri da parte dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, l'Ufficio Speciale - C.U.C. ha atteso la definizione dei contenziosi promossi dalle ricorrenti, per ciò che concerne la procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizie e servizi accessori, nonché riavviato le interlocuzioni con l'Assessorato regionale della Salute per l'individuazione del Presidente della nuova Commissione giudicatrice della procedura *de qua*;

- i predetti contenziosi sono stati definiti con le sentenze della sezione I, T.A.R. Palermo, n.1296 (quelli introdotti dalla Dussmann) e n.1297 del 20.4.2021 (quelli introdotti dalla Rekeep);

#### **RILEVATO che:**

- nella sentenza del T.A.R. Palermo, sez. I, n.1296 del 20.4.2021 viene richiamata autorevole giurisprudenza in ordine agli effetti discendenti dalla violazione del Patto di Integrità;

- nella predetta pronuncia risultava che ditte risultate aggiudicatrici di lotti di gara avevano violato il predetto Patto di Integrità;

-in particolare appare utile richiamare la parte della predetta pronuncia, in cui viene specificato che *'in ordine alla natura e agli effetti del patto d'integrità giova richiamare la condivisa sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 722 del 5 febbraio 2018, nella quale si è affermato che essi costituiscono condizioni generali di contratto predisposte dalla stazione appaltante e accettate dall'impresa concorrente finalizzate ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente da un duplice punto di vista: - temporale: gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto; - contenutistici: si richiede all'impresa di impegnarsi, non alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto. In tale sentenza si è, altresì, precisato che il "Patto di integrità" fa sorgere obbligazioni strettamente connesse alla specifica procedura cui l'operatore economico partecipa e per la quale sottoscrive il patto, e non si riferisce, pertanto, a comportamenti tenuti dall'impresa in occasione di precedenti appalti. Fatta tale precisazione si è chiarito che ove fosse imposto con il "Patto di integrità" un impegno di correttezza riferito anche ad appalti precedentemente eseguiti, si verificherebbe un'indebita sovrapposizione con le cause di esclusione relative alla pregressa condotta dell'impresa tassativamente indicate nel (previgente) art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. L'affermazione di cui alla succitata sentenza secondo cui le condotte tenute in occasione di precedenti appalti non rilevano ai fini dell'applicazione del succitato art. 1, comma 17, della l. n. 190 del 2011 consente al collegio di affermare che quelle riferite alla gara per la quale il patto è stato stipulato hanno, al contrario, quale effetto diretto l'esclusione dalla gara. Si ha, infatti, in tali casi, l'introduzione pattizia di un auto-vincolo nel senso che le imprese partecipanti assumono un impegno rafforzato di correttezza la cui violazione comporta l'esclusione. Ne deriva che la stazione appaltante ha margini di discrezionalità nella valutazione delle condotte, ma non anche nell'adozione dei conseguenti provvedimenti espulsivi, in quanto a fronte dell'accertata violazione l'esclusione deve, comunque, essere disposta. Nello stesso senso del Consiglio di Stato si è, peraltro, pronunciato questo TAR affermando che i protocolli di legalità sono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche. Hanno natura di impegni assunti volontariamente tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica tramite i quali sono rafforzati i vincoli previsti dalle norme della legislazione antimafia. In conclusione, mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione, l'impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazioni di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a*

tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (TAR Palermo, sez. II, 25/02/2014, n.568) . Si è pronunciato di recente in maniera non difforme anche il TAR Toscana che, nella sentenza n. 180 del 2020, ha affermato che la sottoscrizione dei patti di integrità amplia gli impegni gravanti sui concorrenti che, per l'effetto, sono obbligati a tenere comportamenti leali, corretti e trasparenti la cui omissione costituisce motivo di inaffidabilità rilevante anche nella fase pubblicistica che precede la stipula del contratto e può determinare l'estromissione dalla gara come espressamente sancito dall'art 1, comma 17, l. 6 novembre 2011 n. 190. Concludendo sul punto, nel richiamare le decisioni del TAR Lombardia n. 1802/14 e n. 974/15 citate anche dalla ricorrente vertenti su questioni similari a quella odierna, a confutazione di quanto asserito dalle controinteressate, questo Tribunale ritiene che nella specie non si ponga una questione di sostituzione del giudice amministrativo alla P.A. nella valutazione delle condotte a valenza espulsiva, ma di accertamento della ricorrenza di condotte in contrasto con il patto d'integrità a cui consegue, senza ulteriori margini di apprezzamento, l'esclusione dalla gara. Nella specie, dalla lettura delle parti surriportate degli atti depositati in giudizio relativi all'indagine penale emerge un'evidente e innegabile violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto d'integrità a cui consegue l'esclusione senza che possa riconoscersi alcun margine di discrezionalità in capo alla Stazione appaltante"...omissis... “Concludendo sul punto, il valore probante ed il tenore delle confessioni e delle richieste di patteggiamento presenti nel giudizio penale rendono con chiarezza la gravità delle violazioni commesse “da ed in favore” delle odierne controinteressate, senza alcun margine di opinabilità, quantomeno circa l'avvenuta turbativa della gara di cui oggi si decidono gli esiti amministrativi’...omissis... “...essendo provata la corruzione o comunque la collusione rispetto alle offerte delle odierne controinteressate le quali direttamente, o anche solo indirettamente, per quanto emerge dalle risultanze penali, hanno partecipato alla turbativa della gara. Anche questa causa di esclusione è di applicazione automatica non essendo necessaria alcuna valutazione discrezionale in capo alla S.A., con la conseguenza che, in caso di rilevata situazione di corruzione e collusione, il Giudice Amministrativo ha l'onere di accertare direttamente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esclusione”;

- nella citata pronuncia viene, inoltre, specificato che:

- .... “si rimanda a quanto già stabilito da questo Collegio nei propri precedenti, sentenze nn. 391/21 e 2112/2020, nei quali vengono valorizzati anche i soli atti d'indagine ai fini di confermare l'estromissione dalla gara dei concorrenti coinvolti in vicende di corruzione. Concludendo sul punto, il valore probante ed il tenore delle confessioni e delle richieste di patteggiamento presenti nel giudizio penale rendono con chiarezza la gravità delle violazioni commesse “da ed in favore” delle odierne controinteressate, senza alcun margine di opinabilità, quantomeno circa l'avvenuta turbativa della gara di cui oggi si decidono gli esiti amministrativi”;

- “la società – Omissis- risulta indagata per gli illeciti amministrativi ex D.lgs.n.231/2001 per i fatti di reato in questione ... Pertanto, anche in capo alla Omissis' sono ascrivibili gravi illeciti professionali, su cui incombeva il relativo obbligo dichiarativo”;

- nella citata pronuncia, considerata la rinuncia ad alcuni motivi di ricorso, viene disposto l'annullamento degli atti gravati, ed in particolar modo delle aggiudicazioni disposte in favore delle tre controinteressate -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- ~~e~~-OMISSIS-, con il Decreto D.A.S. n. 2393 del 09/10/2019, con cui la C.U.C. Regione Siciliana ha aggiudicato i lotti 3, 5, 6, 7, 8 e 10 della procedura per l'affidamento dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli Enti del Servizio Sanitario”;

**ATTESO** che occorre, altresì, richiamare altra giurisprudenza a parer della quale:

- “quanto ai fatti oggetto di un procedimento penale, deve riconoscersi alla stazione appaltante la facoltà di escludere un concorrente per ritenuti “gravi illeciti professionali”, a prescindere dalla definitività degli accertamenti compiuti in sede penale”(ex plurimis T.A.R. Lombardia sez. I - Milano, 10/08/2020, n. 1538);

- “le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 - che indicano i motivi di esclusione” (cfr. di recente T.A.R. Lazio, sez. II, 30 aprile 2020, n. 4529);

- “non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento volto all'adozione del provvedimento di esclusione da una pubblica gara, adottato in applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. c ed f bis, d.lg. n. 50/16”.. in quanto l'esclusione dalla gara non costituisce atto di autotutela, ma atto vincolato; ... “a sostegno di tale conclusione milita anche il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'esclusione da una gara, disposta in esito al riscontro negativo circa il possesso di un requisito di partecipazione, non postula la previa comunicazione di avvio del procedimento, attenendo ad un segmento necessario di un procedimento della cui pendenza l'interessato è già necessariamente a conoscenza”(T.A.R. Campania sez. I - Napoli, 15/01/2019, n. 215);

**RILEVATO** che anche le ditte partecipanti alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, all'atto della partecipazione, hanno sottoscritto il Patto di integrità;

**CONSIDERATO** che occorre dare atto della rilevanza della violazione del Patto di integrità con riferimento alle ditte partecipanti alla procedura *de qua*, facendo riferimento alle determinazioni di cui alla sentenza n.1296 del 20.4.2021, Sez.I, T.A.R. di Palermo, maturate sulla base degli atti afferenti al procedimento penale n.R.16541/2017;

**RILEVATO** che nel procedimento penale n.R.16451/2017 risulta coinvolto anche il legale rappresentante della ditta Tecnologie Sanitarie, partecipante alla procedura *de qua*;

**VISTA** la nota prot.n.1927 del 28.4.2021, con la quale è stato comunicato alla ditta Tecnologie Sanitarie l'avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e ss. della L.n.241/90 e ss.mm.ii., assegnando, comunque, il termine di dieci giorni per la formulazione di controdeduzioni;

**VISTA** la nota inviata a mezzo pec del 5.5.2021, introitata con prot.n.2056 del 5.5.2021, con la quale la ditta Tecnologie Sanitarie ha evidenziato, in via preliminare, che l'ipotizzata esclusione dalla gara postulerebbe "la pendenza della procedura di gara e l'interesse della stazione appaltante a coltivarne il corso...";

**CONSIDERATO** che, sulla scorta di quanto in D.D.n.62 del 10.5.2021 e n.66 del 17.5.2021, occorre:

- prendere atto della rilevanza della violazione del Patto di Integrità da parte della ditta Tecnologie Sanitarie ai fini dell'esclusione dalla procedura *de qua*;

- dare atto che nella pronuncia n.1296/2021 del T.A.R. Palermo viene evidenziato che *'la causa di esclusione è di applicazione automatica non essendo necessaria alcuna valutazione discrezionale in capo alla S.A., con la conseguenza che, in caso di rilevata situazione di corruzione e collusione, il Giudice Amministrativo ha l'onere di accertare direttamente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esclusione.'*;

- confermare che è intendimento dell'Ufficio Speciale – C.U.C. riavviare l'iter per l'individuazione del Presidente della Commissione giudicatrice, stante le dimissioni del Dirigente dell'A.S.P. di Trapani, precedentemente designato, ritenendosi superate le considerazioni formulate dall'Avvocatura dello Stato nell'ambito del procedimento pendente innanzi al T.A.R. Palermo, con n.R. 889/2020;

- dare atto che dalla lettura del decreto di rinvio a giudizio trasmesso all'Ufficio Speciale viene in evidenza la partecipazione alle fattispecie criminose di più soggetti, a diverso titolo, tra i quali il legale rappresentante della Tecnologie Sanitarie ed il Presidente della Commissione giudicatrice, allora Dirigente Responsabile della C.U.C., di tal chè non risultano, a posteriori, di interesse le eventuali misure di *self cleaning* adottate o l'estraneità dei soggetti interni alle società rispetto alle fattispecie criminose;

- i fatti oggetto di accertamento e definizione da parte del Tribunale di Palermo costituiscono certamente gravi illeciti, rilevanti ai sensi dell'art.80, co.5, del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n.6/20216;

- che l'esclusione dalla procedura di gara trova la sua giustificazione, pertanto, non solo nella violazione del Patto di integrità, ma anche nella violazione delle disposizioni di cui all'art.80, co.1, 5, 6, del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., potendosi riconoscere, quanto ai fatti oggetto di un procedimento penale, *"alla stazione appaltante la facoltà di escludere un concorrente per ritenuti "gravi illeciti professionali", a prescindere dalla definitività degli accertamenti compiuti in sede penale"*(*ex plurimis* T.A.R. Lombardia sez. I - Milano, 10/08/2020, n. 1538). Infatti, *"le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, che indicano i motivi di esclusione"* (cfr. di recente T.A.R. Lazio, sez. II, 30 aprile 2020, n. 4529);

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente che disciplina l'intera materia trattata, deve dichiararsi immediatamente esecutivo;

## **DECRETA**

**Art.1)** **prendere atto** delle determinazioni di cui alla sentenza del T.A.R. Palermo, Sez.I, n.1296 del 20.4.2021, quanto ai fatti rilevanti nell'ambito del procedimento penale n.R. 16541/2017 e dei procedimenti collegati, nei quali risulta coinvolto il legale rappresentante della società Tecnologie

Sanitarie;

- Art.2) prendere atto** dell'asserita rilevanza della violazione del Patto di Integrità da parte della mentovata ditta partecipante alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali (numero gara ANAC 6613909);
- Art.3) conseguentemente disporre**, ai sensi dell'art.1, co.17, della L.n.190/2012 e ss.mm.ii., dell'art.80, co.5 e 6, del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida ANAC n.6/2016, l'esclusione dalla procedura di gara della società Tecnologie Sanitarie;
- Art.4) dare atto** che l'Ufficio Speciale – C.U.C. riavvierà l'iter procedimentale per la costituzione della Commissione giudicatrice della gara *de qua*, di concerto con l'Assessorato regionale della Salute, al fine di addivenire, in tempi rapidi, alla relativa aggiudicazione;
- Art.5) trasmettere**, per conoscenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo al Responsabile Anticorruzione della Regione Siciliana;
- Art.6) notificare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo a tutti gli Enti del SSR, all'Assessorato regionale della Salute ed all'Avvocatura dello Stato per i seguiti di competenza;
- Art.7) notificare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo all'ANAC per il seguito di competenza;

Il presente Decreto verrà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi della L.n.190/2012, del D.lgs.n.33/2013 e del D.Lgs. 97/2016, nonché ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e pubblicato nella sezione *'documentazione di gara'* della procedura *de qua*, in piattaforma telematica.

Palermo, li 27 maggio 2021

*f.to* Il funzionario direttivo  
Marina Sciarrino

**Il Dirigente Responsabile**

**Lo Presti**